



Assemblea Straordinaria 2025

Modifica Statuto

Premessa



Il Consiglio di Amministrazione di Nova Coop Soc. Coop è chiamato a convocare l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito a quanto illustrato nel prosieguo di questa presentazione con riferimento ad alcune proposte di modifica dello Statuto sociale della Cooperativa finalizzate a semplificare la partecipazione dei soci e degli esponenti degli organi sociali alle assemblee e alle riunioni nonché a rendere più agile il funzionamento della Cooperativa.

Si tratta di una necessità emersa e che si rese impellente durante il periodo pandemico COVID colta con le modifiche Statutarie del 2023 che hanno introdotto tra le altre, la facoltà del voto per corrispondenza (tablet) e che si intende perseguire con le proposte che verranno di seguito illustrate.

Modifica degli articoli 30 e 31 dello statuto sociale.



La modifica di cui si propone l'approvazione, ha la finalità di riconoscere la facoltà del Consiglio di Amministrazione di prevedere, di volta in volta e precisandolo in sede di convocazione, che singole Assemblee si tengano con la partecipazione anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, con sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, il tutto in aggiunta alla partecipazione fisica e, in ogni caso, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Con l'introduzione nello Statuto della predetta facoltà, la Cooperativa disporrebbe quindi di uno strumento di flessibilità ulteriore nella gestione degli eventi assembleari, senza che ciò comporti una limitazione della capacità dei soci di esercitare i loro diritti, ed anzi potenzialmente agevolando gli stessi.

Modifica degli articoli 30 e 31 dello statuto sociale.



STATUTO	
Testo attuale	Testo proposto
Articolo 30 - Costituzione e deliberazioni	Articolo 30 - Costituzione e deliberazioni
L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal Comune nel quale ha sede la Società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul quotidiano a maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha la sede legale.	L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal Comune nel quale ha sede la Società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, nonché le modalità di intervento , da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul quotidiano a maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha la sede legale.

Ove previsto nell'avviso di convocazione, per singole Assemblee generali (sia ordinarie sia straordinarie), può stabilirsi che la partecipazione sia consentita, [in via complementare rispetto alla partecipazione fisica.] anche mediante mezzi di comunicazione a distanza con sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo che risulta dall'avviso di convocazione.

Modifica degli articoli 30 e 31 dello statuto sociale.



Articolo 31 – Assemblee separate	Articolo 31 – Assemblee separate
<p>L'Assemblea separata, per consentire un maggior numero di interventi, può deliberare un tempo massimo per ciascuno di essi che in ogni caso non può essere superiore a 10 minuti. L'Assemblea separata, presieduta alternativamente dal Presidente o dal Vice Presidente o da membro consiglio di Amministrazione o da un componente del Direttivo di Presidio Soci o da un funzionario di cooperativa, nomina due o quattro scrutatori ed un segretario, scelto tra i componenti il Direttivo di Presidio, o un funzionario della Cooperativa, il quale redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al Presidente. Il Presidente dell'Assemblea separata, accertata l'identità e la legittimazione dei Soci intervenuti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare a verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano. In prima convocazione l'Assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci che la compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.</p>	<p>L'Assemblea separata, per consentire un maggior numero di interventi, può deliberare un tempo massimo per ciascuno di essi che in ogni caso non può essere superiore a 10 minuti. L'Assemblea separata, presieduta alternativamente dal Presidente o dal Vice Presidente o da membro consiglio di Amministrazione o da un componente del Direttivo di Presidio Soci o da un funzionario di cooperativa, nomina due o quattro scrutatori ed un segretario, scelto tra i componenti il Direttivo di Presidio, o un funzionario della Cooperativa, il quale redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al Presidente. Il Presidente dell'Assemblea separata, accertata l'identità e la legittimazione dei Soci intervenuti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare a verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano. In prima convocazione l'Assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci che la compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. <u>Anche per le Assemblee separate, ove previsto nell'avviso di convocazione, potrà stabilirsi che la partecipazione sia consentita, in via complementare rispetto alla partecipazione fisica, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza con sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, ricorrendo i presupposti di cui al precedente art. 30 del presente statuto.</u></p>

Modifica degli articoli 40 e 45 dello statuto sociale



Le modifiche di cui all'art.40 prevedono la facoltà per il Consiglio di Amministrazione che le adunanze avvengano anche esclusivamente con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione a distanza

Inoltre, si ritiene opportuno consentire l'uso del voto segreto nelle sole riunioni consiliari aventi ad oggetto determinazioni inerenti Amministratori o Sindaci e non anche persone legate da vincoli di parentela o affinità con questi ultimi, limitando dunque lo strumento del voto segreto in coerenza con i principi mutualistici.

Le modifiche di cui all'articolo 45 dello Statuto sono speculari a quelle di cui sopra e riguardano le riunioni del Collegio Sindacale.

Tali modifiche sono funzionali ad assicurare un efficiente svolgimento dei lavori collegiali degli organi della Cooperativa.

Modifica degli articoli 40 e 45 dello statuto sociale



STATUTO	
Testo attuale	Testo proposto
Articolo 40 - Adunanze e deliberazioni	Articolo 40 - Adunanze e deliberazioni
<p>L'avviso, che può essere inoltrato a mezzo lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo, deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire ai componenti cinque giorni prima della riunione, tranne nei casi di urgenza, nei quali è sufficiente un solo giorno.</p>	<p>L'avviso, che può essere inoltrato a mezzo lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo, deve contenere gli argomenti da trattare <u>nonché le modalità di partecipazione</u> e pervenire ai componenti cinque giorni prima della riunione, tranne nei casi di urgenza, nei quali è sufficiente un solo giorno.</p>
<p>L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del Presidente mentre la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto. Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un Consigliere quando si tratti di questioni riguardanti Amministratori, Sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado. Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci, il recesso e l'esclusione, la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.</p>	<p>L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del Presidente mentre, <u>in caso di parità a voto segreto</u>, la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto. Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un Consigliere quando si tratti di questioni riguardanti Amministratori, <u>o</u> Sindaci. o loro parenti o affini sino al terzo grado. Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci, il recesso e l'esclusione; <u>Ove previsto nell'avviso di convocazione</u>, la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche <u>(ovvero esclusivamente)</u> mediante mezzi di telecomunicazione, <u>purché sussistano le condizioni di cui all'art. 30, comma 8 del presente statuto;</u> il Consiglio con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.</p>

Modifica degli articoli 40 e 45 dello statuto sociale



Articolo 45 – Doveri del Collegio e dei Sindaci	Articolo 45 – Doveri del Collegio e dei Sindaci
<p>Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci, che delibera a maggioranza dei presenti.</p>	<p>Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci, che delibera a maggioranza dei presenti. <u>Per quanto concerne le modalità di convocazione, nonché di partecipazione, alle riunioni del Collegio Sindacale, si rinvia alle previsioni di cui all'art. 40 del presente statuto applicabili, in quanto compatibili, anche alle riunioni del Collegio Sindacale.</u></p>

Modifica dell'articolo 41 dello statuto sociale



Nell'ottica di rendere coerente la previsione statutaria con la citata disposizione codicistica, si propone di integrare il catalogo delle determinazioni rimesse alla competenza dell'organo amministrativo (sempre con verbalizzazione notarile) con quelle ulteriori previste dall'art. 2365 cod. civ. e, segnatamente, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza legale della Cooperativa, la deliberazione in merito alla riduzione del capitale in caso di recesso del socio e la scissione nei casi previsti dalla legge.

La modifica è volta a rendere più agile il funzionamento della Cooperativa, attribuendo alla competenza consiliare alcune materie che sebbene sarebbero rimesse alla competenza dei soci, non sono suscettibili di incidere in modo negativo e sostanziale sulle posizioni e interessi degli stessi. Peraltro si tratta di una previsione già contenuta nello Statuto e, pertanto, la modifica proposta è coerente con lo spirito sotteso alla clausola statutaria attualmente vigente.

Modifica dell'articolo 41 dello statuto sociale



STATUTO	
Testo attuale	Testo proposto
Articolo 41 – Compiti del Consiglio	Articolo 41– Compiti del Consiglio
<p>Il Consiglio:</p> <p>a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;</p> <p>b) è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale;</p> <p>c) provvede agli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative, delibera la fusione per incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento dalla cooperativa, può istituire o sopprimere sedi secondarie (art. 2365 c.c. secondo comma);</p>	<p>Il Consiglio:</p> <p>a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;</p> <p>b) è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale;</p> <p>c) provvede agli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative, delibera la fusione per incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento dalla cooperativa <u>e la scissione nei casi consentiti dalla legge, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506.1 cod. civ., può deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, istituire o sopprimere sedi secondarie, indicare quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza legale della società, deliberare in merito alla riduzione del capitale in caso di recesso del socio</u> (art. 2365 c.c. secondo comma);</p>

Modifica dell'articolo 42 dello statuto sociale



Con riferimento alla modifica proposta all'articolo 42 dello Statuto, si propone di attribuire ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, ove nominati, la legale rappresentanza della stessa, al fine di assicurare maggiore flessibilità gestionale e operativa nei rapporti con i terzi.

Modifica dell'articolo 42 dello statuto sociale



STATUTO	
Testo attuale	Testo proposto
Articolo 42 – Presidente, comitato esecutivo, deleghe	Articolo 42 – Presidente, comitato esecutivo, deleghe
Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente e uno o più Vice presidenti, indicando in quest'ultimo caso, chi sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.	<i>(invariato)</i>
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.	Il Presidente <u>e, ove nominati, i Vice Presidenti, hanno, ciascuno individualmente,</u> la rappresentanza e la firma sociale.

Conclusioni



Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’Assemblea di Nova Coop soc. coop.,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di modificare – con efficacia dalla data di iscrizione della relativa deliberazione presso il competente Registro delle Imprese – gli articoli 30, 31, 40, 41, 42 e 45 dello Statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;*
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei componenti del Comitato di Direzione, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub delega a terzi, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti”.*